



COMUNE DI OCCHIOBELLO
AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL
TERRITORIO

Città libera dai pesticidi

ORDINANZA N. 1 del 19/01/2026

Oggetto: LOTTA ALLE INFESTAZIONI DA PROCESSIONARIA DEL PINO (TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA), PROCESSIONARIA DELLA QUERCIA (THAUMETOPOEA PROCESSIONEA) ANNO 2026.

IL SINDACO/COMANDANTE

Rilevato che, con la stagione invernale e primaverile, si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la *Processionaria del pino* (Traumatocampa pityocampa) e la *Processionaria della quercia* (Thaumetopoea processionea);

Visto che, ai sensi dell'art.1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta contro la Processionaria del pino deve considerarsi prioritaria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Visto il Decreto n. 9 del 23/09/2008 del Servizio Fitosanitario Regionale, secondo cui:

- la lotta è obbligatoria, su tutto il territorio del Veneto, quando la processionaria del pino rappresenta un rischio per:

- la sopravvivenza delle piante (pini, cedri, ecc);
- la salute pubblica;
- la sicurezza di persone e animali;

- i proprietari di aree private con alberi infestati devono:

- segnalare la presenza dei nidi;
- rimuoverli o farli rimuovere da personale qualificato;

Considerato che il periodo migliore per l'intervento preventivo è in inverno/primavera prima che le larve siano uscite dai nidi;

Dato atto, comunque, che, per un' efficace lotta, si può intervenire in epoche diverse, impiegando le strategie di lotta più efficaci per i diversi stadi di sviluppo del parassita. Tra la fine dell'autunno e l'inverno, indicativamente fra dicembre e febbraio, si può intervenire con la rimozione meccanica dei nidi larvali e la loro bruciatura, operando con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve. Nel periodo primaverile è indicata la lotta meccanica contro le larve mediante l'applicazione di sistemi che catturano o limitano la mobilità delle larve. In estate, indicativamente verso la metà di giugno, è possibile interferire nella riproduzione della specie mediante l'esposizione di trappole a feromoni (a sud-ovest degli alberi da tutelare) per catture massali, che risultano selettive nei confronti dei maschi, riducendone la densità della popolazione. A fine estate, indicativamente dopo la prima decade di settembre, si può intervenire con interventi bioinsetticidi a base di *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*, avendo l'accortezza di attenersi scrupolosamente alle indicazioni ed ai dosaggi da etichetta;

Rilevato che dalle forme larvali di questi insetti infestanti possono emergere effetti sanitari negativi sulle persone e animali che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto sia cutaneo che

delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire a tutela della salute pubblica;

ORDINA

i seguenti provvedimenti:

- a tutti i proprietari/possessori/detentori di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nella loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi di Processionaria; dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti; tutte le specie di pino e di quercia ed in particolare il Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*) per la Processionaria;

- nel caso in cui si riscontrasse la presenza dei nidi della Processionaria in periodo di sviluppo larvale, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate;

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e l'invio della presente ordinanza a:

- Regione Veneto - Servizi Fitosanitari;
- Corpo Polizia Locale, per l'attività di controllo e vigilanza e per l'applicazione delle sanzioni previste dalla medesima;
- Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria ULSS 5 POLESANA.

AVVISA

inoltre

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale;
- per le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza Sindacale sarà applicata la sanzione amministrativa prevista, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (da 25 a 500 €).
- La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo. Nel caso di manifesta inerzia nell'osservanza di quanto previsto dalla presente e di accertate gravi problematiche igienico-sanitarie, l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.
- A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
- **La presente ordinanza è applicabile fino al 31/12/2026.**

Gravami

(art. 3/4° della legge 241/90 e successive modificazioni)

Avverte che contro il presente atto è esperibile:

- ricorso al T.a.r. del Veneto a termini degli artt. 7 e 13 del C.p.a. di cui al D.Lgs., 02/07/2010 n. 104 e s.m.i.;
- in alternativa, combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg..

Occhiobello, lì 19/01/2026

Sottoscritta dal Sindaco
(BONONI IRENE)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.